

---

**TRIBUNALE DI BERGAMO**

**SEZIONE II^ CIVILE**

Nel procedimento per la composizione della crisi da sovra-  
indebitamento di cui alla L. 3/2012:

- n. 2126/ 2017 R.G.
- Giudice dott. Mauro Vitiello
- O.C.C. dott.ssa Laura Bertacchi

**PROPOSTA DI ACCORDO EX ARTT 7 e ss. L. 3/2012**

Della Sig.ra **BETTI NICOLETTA**, c.f. BTTNLT77D45I437Y, nata a Sarnico (BG) il 5/04/1977 e residente in Via G. Marconi n. 96 - 24060 Adrara San Martino (Bg), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Bertuletti (c.f. BRTLRT77B13A794G) del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo Studio del predetto difensore in Via Quarenghi n. 13 - 24122 Bergamo (comunicazioni di Cancelleria via fax al n. 035-4135655; PEC [alberto.bertuletti@bergamo.pecavvocati.it](mailto:alberto.bertuletti@bergamo.pecavvocati.it)), giusta procura in calce all'istanza per la nomina del professionista ex art. 15, 9 c. L. 3/2012.

**Sommario**

**1.- Premesse. 2.- Presupposti e requisiti della proposta di Accordo. 3.- Contenuto della proposta di Accordo. 4.- Attestazione di fattibilità del piano e la relazione particolareggiata dell'O.C.C.**

**1.- Premesse.**

Con atto a patrocinio del sottoscritto legale datato 26/04/17 la Sig.ra Betti ha depositato istanza ex art. 15, 9 c. L. 3/2012.

Con decreto 3/5/17 il Tribunale di Bergamo ha nominato, quale professionista dell'O.C.C. in procedura rubricata come in epigrafe, la dott.ssa Laura Bertacchi (iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l'Ordine di Bergamo al n. 838/A ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 79025) con studio a Bergamo in Via Mazzini n. 24.

Il predetto professionista, previa intese con il sottoscritto legale e l'advisor incaricato per parte debitrice dott. Rosario Dentamaro con Studio a Sarnico (Bg) in Via Roma n. 38, ha elaborato la relazione particolareggiata di attestazione di fattibilità della presente proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, 3-bis c. L. 3/2012 che in questa sede si produce (doc. 1).

**2.- Presupposti di ammissibilità e requisiti della proposta di Accordo.**

***Presupposti oggettivi.***

Sussiste lo stato di c.d. "sovra-indebitamento" del soggetto istante.

Si legge, infatti, nella Relazione dell'O.C.C.: "*ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, Legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè la ricorrente: risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della citata legge. Dunque la ricorrente si trova <in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente>*" (così a pag. 1, ult. Par. Rel. cit.).

Deriva detta situazione dalle vicende che di seguito si descrivono in estrema sintesi.

Nel 2006 Betti Nicoletta avviava l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in gomma, in forma di ditta individuale (la "Gummitech di Betti Nicoletta", P. Iva 03284350166-REA N. BG-364893, con sede a Sarnico (BG) in via Roma n. 68), con la qualifica di piccolo imprenditore.

Ma, già nel 2008 la predetta incontrava notevoli difficoltà dovute alle cause, tra loro concatenate, che si elencano:

- insolvenza da parte del principale cliente tedesco;
- annullamento delle linee di credito da parte dell'istituto di riferimento (DOBANK SPA già Banca Unicredit Spa), con richiesta di rientro immediato dai fidi concessi;
- recupero giudiziale del credito da parte di un fornitore (Masbel Gomma Srl unipersonale in liquidazione).

La situazione economica si aggravava al punto che l'attività aziendale veniva fatta cessare nel 2010.

Nel frattempo la Sig. Betti tentava di fare fronte ai debiti aziendali attingendo a risorse dei propri familiari.

La cessazione dell'attività aziendale non veniva tuttavia formalizzata; inoltre, la ricorrente ometteva, già a partire dall'anno di imposta 2010, la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Così, nel 2014 la Guardia di Finanza iniziava una verifica fiscale che conduceva a detti accertamenti:

- la cessazione dell'attività nei locali sede della dit-

---

ta;

- l'omessa conservazione delle scritture contabili a decorrere dall'anno 2010;
- l'assenza di fatturato per le annualità 2011 e 2012.

E detti accertamenti venivano infine trasfusi in verbali dell'Agenzia delle Entrate per violazioni formali e sostanziali di norme fiscali, con la conseguente intimazione al pagamento di imposte e relative sanzioni, appunto per gli anni 2010-2011 e 2012.

***Presupposti soggettivi.***

Sussistono anche i presupposti soggettivi per l'attivazione dell'istituto *de quo*.

Si legge, infatti, nella Relazione dell'O.C.C.: *"Dunque la ricorrente (...) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge n. 3/2012; non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore"* (così a pag. 2, primo Par. Rel. cit.).

Inoltre, si evince dalla predetta relazione e si può constatare anche a fronte della documentazione allegata al presente ricorso, come la Sig.ra Betti abbia prodotto tutto quanto in suo possesso al fine di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Non sussistono a carico della ricorrente ed a favore di terzi

crediti impignorabili dei quali dover assicurare il regolare pagamento.

Similmente, non sussistono a carico della ricorrente debiti per tributi UE, né da RA non versate.

Sussiste invece un debito verso l'Agenzia delle Entrate per ricalcolo IVA che verrà soddisfatta al 100% come per legge (art. 7 L. 3/2012).

Ed infine, a parte DOBANK Spa, di cui è proposto il soddisfacimento integrale, non sussistono altri creditori della ricorrente muniti di cause di prelazione su beni immobili; in ogni caso, il soddisfacimento degli altri creditori privilegiati (Agenzie Entrate) in misura non inferiore alla possibile liquidazione sul mercato dei beni del debitore è assicurata dal fatto che il corrispettivo dei beni della ricorrente di cui l'OCC propone la liquidazione è attestato da perizia e/o contenuto in proposte di acquisto immediatamente azionabile, senza dilazioni e costi aggiuntivi di procedura, per di più accompagnate da cauzione (v. *ultra*, par. 3).

L'O.C.C. non ha rilevato, con riferimento al soggetto ricorrente, specifici limiti all'accesso al mercato del credito, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, tenuto conto che, a parte le posizioni debitorie certificate in Centrale Rischi della Banca d'Italia *"in data 16.05.2017 è stata effettuata la visura dei protesti presso l'Archivio ufficiale delle Camere*

*di Commercio che ha rilevato la non esistenza di protesti a carico della Signora Betti Nicoletta. In data 17.05.2017 è stata effettuata l'ispezione presso la Banca D'Italia Centrale di Allarme Interbancario dalla quale è emerso che la Signora Betti Nicoletta non è presente in tale archivio" (così a pag. 4, ult. Par. Rel. cit.).*

**L'elenco dei creditori.**

I creditori della ricorrente sono in tutto 5:

- DOBANK Spa, per € 58.448,00, a titolo di mutuo fondiario [credito privilegiato per l'intero];
- AGENZIA DELLE ENTRATE, per complessivi € 213.853,60, a titolo di imposte e contributi oltre a tributi comunali [credito privilegiato per € 77.893,46; chirografario per € 135.960,54];
- MASBEL GOMMA Srl in liquidazione società unipersonale, per complessivi € 329.162,69, a titolo di [credito chirografario per l'intero];
- BANCO POPOLARE (già BANCA ITALEASE SPA), per complessivi € 48.252,23, a titolo di canoni scaduti di leasing [credito chirografario per l'intero];
- AVV. ALIVERTI ALBERTO, per complessivi € 4.996,06, a titolo di prestazioni professionali [credito chirografario per l'intero].

a parte i crediti in prededuzione di seguito indicati:

- Avv. Alberto Bertuletti, legale della ricorrente, per € 1.459,12, a titolo di compenso per il patrocinio nella presente procedura;

- Dott. Rosario Dentamaro, Advisor delegato della ricorrente, per € 1.459,12, a titolo di compenso per assistenza tecnica nella presente procedura;
- Dott.ssa Laura Bertacchi, OCC incaricato, per € 6.344,00, a titolo di compenso per esercizio funzioni nella presente procedura.

La seguente tabella può rappresentare in modo più immediato la situazione debitoria della ricorrente nel suo complesso:

#### Crediti in prededuzione

CREDITORE	DEBITO
1 AVV. BERTULETTI ALBERTO	€ 1.459,12
2 DOTT. DENTAMARO ROSARIO	€ 1.459,12
3 DOTT.SSA BERTACCHI LAURA	6.344,00
	€ <b>9.262,24</b>

#### Crediti privilegiati

CREDITORE	DEBITO
1 DOBANK SPA	€ 58.448,00
2 AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 77.893,46
	€ <b>136.341,46</b>

#### Crediti chirografari

CREDITORE	DEBITO
1 MASBEL GOMMA S.R.L.	€ 329.162,69
2 AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 135.960,54
3 BANCO POPOLARE	€ 48.252,23
4 AVV. ALIVERTI ALBERTO	€ 4.996,06
	€ <b>518.371,52</b>

#### ***I beni del debitore***

La ricorrente è proprietaria unicamente dei beni che di seguito si descrivono:

- il 100% di unità immobiliari site in Via G. Marconi n. 96 - 24060 Adrara San Martino (BG) e così contraddistinte (doc. 2):
  - Foglio 20, part. 6133, sub. 703, cat. A/3, classe 2, vani 6,5, R.C. € 402,84;
  - Foglio 20, part. 6133, sub. 704, cat. C/6, classe 2, mq. 30, R.C. € 51,13.
- il 30% di una quota di partecipazione in Gummitech Srl, c.f./P. Iva 03255710984, con sede in Piazza Zamara n. 8 - 25036 Palazzolo Sull'Oglio (Bg) (doc. 3).

***Gli atti di disposizione del debitore degli ultimi 5 anni; le dichiarazioni dei redditi del debitore degli ultimi 3 anni; le scritture contabili del debitore imprenditore degli ultimi tre esercizi.***

Come anche evidenziato dall'O.C.C. nella sua Relazione, a far data dal 2010 la ricorrente ha di fatto cessato di esercitare attività d'impresa in forma di ditta individuale, quindi:

- da allora non ha più presentato le dichiarazioni dei redditi (così a pag. 3, ult. Par. Rel. *cit.*);
- similmente da allora ha omesso di conservare (e, per lei, il professionista a suo tempo incaricato dott. Giuseppe Bellini di Sarnico (Bg)), le scritture contabili (così a pag. 4, rigo 9 Rel. *cit.*);
- in ogni caso, ha dichiarato di non aver compiuto alcun atto dispositivo negli ultimi cinque anni (così a pag. 5, cap. 4 Rel. *cit.*).

***Elenco delle spese correnti del debitore.***



Come anche evidenziato dall'O.C.C. nella sua Relazione, la ricorrente non lavora più e non produce reddito; è ad oggi casalinga ed al suo integrale mantenimento provvede il coniuge Sig. Valtulini Luca (così a pag. 5, cap. 5 Rel. cit.), con il ricavato della propria attività lavorativa.

Non occorre quindi, ai fini che interessano in questa sede, elencare le voci di spesa corrente del debitore, comunque tutte assorbite dal reddito del coniuge.

### **3.- Contenuto della proposta di Accordo.**

La ricorrente destinerebbe al soddisfacimento dei creditori la somma complessiva di € 129.000,00.

Detta somma verrebbe in parte (€ 119.000,00) ricavata dalla vendita del patrimonio del debitore (immobili e quota di partecipazione sociale- v. sopra), in parte (€ 10.000,00) risulta già liquida perché depositata su di un libretto bancario di deposito a risparmio costituito con il contributo economico dei famigliari del predetto.

Più in particolare, quanto agli immobili, occorrerebbe dar seguito all'accordo preliminare, accompagnato dal versamento di caparra confirmatoria per il 10% del prezzo di vendita, concluso con l'accettazione della proposta di acquisto 03/07/2017 presentata da Stemy Srl, c.f./P.IVA 01672250980, con sede in Piazza Zamara n. 8 - 25036 Palazzolo Sull'Oglio (Bg) (doc. 6).

Occorre a proposito considerare che, come anche evidenziato dall'O.C.C. nella sua Relazione, "il valore offerto corrisponde al prezzo base d'asta indicato dal perito

nominato dal Tribunale di Bergamo Arch. Giampietro Gavazzeni nell'esecuzione forzata n. 1047/11 Unicredit Spa/Betti Nicoletta" (così a pag. 5, cap. 3 Rel. *cit.*).

Similmente, quanto alla quota di partecipazione sociale in Gummitech Srl, occorrerebbe dar seguito all'accordo preliminare, anch'esso accompagnato dal versamento di caparra confirmatoria per il 10% del prezzo di vendita, concluso con l'accettazione della proposta di acquisto 03/07/2017 presentata da New.Com Srl, c.f./P.IVA 01610980987, con sede in Piazza Zamara n. 8 - 25036 Palazzolo Sull'Oglio (Bg) (doc. 7).

Infine, ad integrazione della liquidità disponibile per i creditori, si dettaglia quanto sopra anticipato, ossia che è stato aperto, a favore della procedura de quo, il libretto bancario di deposito a risparmio, per un controvalore di € 10.000,00, n. 002276/011 presso UBI Banca- Fil. di Via Palma il Vecchio (Bg) (doc. 8).

Con le predette risorse la ricorrente intenderebbe: soddisfare integralmente i creditori in prededuzione ed il creditore privilegiato DO BANK Spa; soddisfare al 22,78% il credito privilegiato di AGENZIA DELLE ENTRATE, degradando la percentuale residua di detto credito al chirografo; soddisfare al 4,45% i creditori chirografari.

Il totale soddisfatto dei crediti in prededuzione sarebbe dunque pari ad € 9.262,24; quello dei crediti privilegiati pari ad € 84.966,00; quello dei crediti chirografari pari ad € 23.067,52.

La seguente tabella può rappresentare in modo più immediato la proposta di gestione del sovra-indebitamento della ricorrente nel suo complesso:

Crediti in prededuzione

CREDITORE	Al 100%	PROPOSTA
1 AVV. BERTULETTI ALBERTO		€ 1.459,12
2 DOTT. DENTAMARO ROSARIO		€ 1.459,12
3 DOTT.SSA BERTACCHI LAURA		6.344,00
		€ <b>9.262,24</b>

Crediti privilegiati

CREDITORE		PROPOSTA
1 DOBANK SPA	Al 100%	€ 58.448,00
1 Agenzia delle Entrate Ufficio Riscossioni	Al 22,78%	€ 11.704,24
3 AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Riscossioni per debito IVA	Al 100%	€ 26.518,00
		€ <b>96.670,24</b>

Crediti chirografari

CREDITORE	Al 4,45%	PROPOSTA
1 MASBEL GOMMA S.R.L.		€ 14.647,74
2 AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 6.050,24
3 BANCO POPOLARE		€ 2.147,22
4 AVV. ALIVERTI ALBERTO		€ 222,32
		€ <b>23.067,52</b>

**4.- Attestazione di fattibilità del piano e la relazione particolareggiata dell'O.C.C.**

La sopra illustrata proposta è stata predisposta con l'ausilio dell'advisor tecnico di parte ricorrente Dott. Rosario Dentamaro, ed è avvallata dalla Relazione particolareggiata dell'OCC incaricato Dott.ssa Laura Bertacchi (v. doc. 1).

Forte quindi del competente contributo dei predetti professionisti, il sottoscritto legale ne attesta formalmente la fattibilità.

\*\*\*

Tutto ciò esposto, la Sig.ra Betti Nicoletta, *ut supra* identificata, rappresentata e difesa

**CHIEDE**

Che l'Ill.mo Giudice adito voglia, esaminata la presente proposta, verificatane la fondatezza, previa instaurazione del contraddittorio e disposti gli incumbenti e gli accertamenti di rito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 e ss. L. 3/2012

- Omologare l'accordo proposto, previa la raccolta del consenso dei creditori, disponendone quindi l'esecuzione;
- Sospendere e/o vietare di iniziare ogni procedura esecutiva individuale e/o di disporre sequestri conservativi e/o di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore istante da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore al deposito della presente proposta, salvi i crediti impignorabili, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo.

Con riserva di eventualmente integrare la presente proposta, ove il Giudice lo ritenesse necessario.

Si produce:

- 1) Relazione OCC e relativi allegati

- 
- 2) Visura catastale
  - 3) Visura societaria
  - 4) Preliminare vendita immobile
  - 5) Preliminare vendita quote societarie
  - 6) Libretto bancario di risparmio

Bergamo, 7 ottobre 2017

(Avv. Alberto Bertuletti)